



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 1566 del 27/11/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ E CONSEGUENTE ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIEZOMETRO DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 400 M, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" anche come s.m. ed i.;
- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" anche come s.m. ed i.;
- la legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s. m. e i., ed in particolare l'art. 28 "Funzioni delle province";
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 anche come successivamente modificato ed integrato, recante "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTI INOLTRE:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 anche come successivamente modificata ed integrata recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare gli artt. 14 e segg.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, di dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- in data 14/07/2025 (poi perfezionata l'11 agosto 2025) l'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l. (in acronimo A.P.T. s.r.l.), ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un piezometro di profondità superiore a 400 m, sul terreno identificato al mappale 1466 foglio 43 del comune di Livigno, finalizzato al monitoraggio piezometrico delle risorse idriche sotterranee, a supporto delle future

strategie di gestione idrica del complesso Aquagranda. L'istanza riportava quale quadro normativo di riferimento, il R.r. 24/03/2006 n. 2 sopraccitato;

- per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle normative vigenti, con determinazione n. 1094 del 09/09/2025 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi tra le Amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, anche come successivamente modificata e integrata;
- la conferenza di servizi è poi stata convocata con nota prot. 29967 del 9/09/2025, con la quale sono stati fissati anche i termini per l'espressione delle determinazioni delle amministrazioni/enti convocati;
- a seguito della richiesta di integrazioni e delle successive integrazioni trasmesse dal richiedente con nota registrata al prot. 34047 del 13/10/2025, entro il termine assegnato del 24 ottobre 2025 sono pervenute le seguenti determinazioni delle amministrazioni/enti gestori coinvolti:
 - Regione Lombardia – UTR Montagna, acquisito al prot. n. 35396 in data 22/10/2025;
 - Arpa Lombardia, acquisito al prot. n. 35681 in data 23/10/2025;
 - Engadiner Kraftwerke Ag, acquisito al prot. n. 35616 in data 23/10/2025;
 - ATS Montagna, pervenuto il 24/10/2025 e acquisito al prot. 35957;
- dette determinazioni sono state trasmesse al proponente e a tutte le amministrazioni/enti convocati alla conferenza, con la nota prot. n. 36077 del 27/10/2025, unitamente al preavviso di archiviazione dell'istanza, formulato ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

CONSIDERATO CHE:

- nei termini previsti dal sopraccitato art. 10-bis, in data 6 novembre 2025 con nota acquisita al prot. 37637, sono pervenute le osservazioni del richiedente, che sono state esaminate dalla scrivente Provincia al fine di valutare la procedibilità dell'istanza;
- con nota prot. n. 39707 in data 20 novembre 2025, è stato ribadito al richiedente e comunicato per opportuna conoscenza a tutte le amministrazioni/enti convocati alla conferenza, che la richiesta di realizzare un pozzo esplorativo ad una profondità di 800 m dal piano campagna eccede il limite dei 400 m di profondità previsto per le "piccole utilizzazioni locali" dall'art. 10 del D.lgs 22/2010, per le quali è ammessa l'applicazione della disciplina dell'uso delle acque pubbliche demaniali contenuta nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dunque nel Regolamento regionale della Lombardia n. 2/2006;

ATTESO CHE l'autorizzazione alla realizzazione della perforazione del piezometro in argomento, richiesta ai sensi del R.r. 2/2006, non può essere rilasciata in quanto esula dal campo di applicazione della sopraccitata normativa nazionale e regionale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche demaniali, ricadendo nel campo di applicazione della disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'archiviazione dell'istanza in argomento perché improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 1 della L. 241/90;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90;

Recepito le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

1. per le motivazioni riprodotte in premessa e già rese note al richiedente e a tutte le amministrazioni/enti convocati alla conferenza, di archiviare l'istanza presentata dall'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l., volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un piezometro di profondità superiore a 400 m, sul terreno identificato al mappale 1466 foglio 43 del comune di Livigno;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Livigno (SO), per 15 gg. consecutivi; la presente determinazione sarà altresì disponibile per la consultazione nell'apposita sezione sul sito web della Provincia;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento l'interessata potrà presentare ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dall'avvenuta notifica. E' fatta

salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente